



TRIBUNALE DI MASSA

r.g. n. 741/2014

Alla udienza tenuta il 12/04/2016 nella causa civile iscritta al r.g.n. 741/2014 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbri per l'attrice compare l'Avv. CATAPLANI in sostituzione dell'Avv. TASSI MATTEO; per la convenuta compare l'Avv.) () in sostituzione dell'Avv. I

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.

Le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e si allontanano.

Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.

ILCASO.it

§ § §



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 741/014 R.G. degli affari contenziosi civili

promossa da

ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratore di INTESA SEC. NPL S.P.A., con l'Avv. Matteo Tassi, elettivamente domiciliata in Massa (MS), via Provinciale Massa-Avenza, 26/C.

ATTRICE.

Contro

_____ con l'Avv. _____, elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'intestato Tribunale.

CONVENUTA.

Oggetto: *Impugnativa negoziale - Revocatoria ordinaria*

CONCLUSIONI

Attrice: come da foglio allegato al verbale di udienza del 10.11.2015.

Convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.

§ § §

§1. – *In fatto ed in diritto.* – Con atto di citazione ritualmente notificato Italfondionario S.p.a., non in proprio, bensì in qualità di procuratore di Intesa Sec. NPL S.p.a. – premettendo: che con atto del 11.12.00 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a. si era fusa per incorporazione in Banca Intesa s.p.a.; che a far tempo dal 1.05.01 Banca Intesa s.p.a. mutava la propria denominazione sociale in Banca Intesa Commerciale Italiana s.p.a.; che in forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 14.5.01 Intesa Sec. NPL s.p.a. acquistava *pro soluto*



da Banca Intesa Commerciale Italiana s.p.a. i crediti dei quali la cedente era titolare per effetto della fusione per incorporazione di Cariplo in Banca Intesa s.p.a. in base ai contratti di mutuo fondiario individuabili in blocco e trascritti nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 118 del 23.5.011; che per effetto della fusione e della cessione di crediti sopra indicati Intesa Sec. NPL s.p.a., in nome e nell'interesse della quale Italfondario agisce in questa sede, era succeduta nella titolarità dei diritti di credito già in capo a Cariplo s.p.a.; che con contratto di mutuo fondiario del 28.2.96 Cariplo concedeva a un mutuo fondiario di lire 150.000.000, garantito da ipoteca di primo grado su immobili di cui i mutuatari erano titolari in ragione di 1/2 ciascuno; che in difetto di spontaneo adempimento all'obbligo di restituzione della somma mutuata la creditrice promuoveva procedura esecutiva immobiliare all'esito della quale la stessa veniva solo parzialmente soddisfatta; che veniva pertanto intimato un nuovo atto di precetto in data 10.5.2012 per il residuo di euro 83.187,81 ancora dovuto; che dalle indagini compiute era emerso che in data 3.8.011, dopo aver ricevuto intimazione di pagamento e costituzione in mora, con atto a rogito del Notaio rep. ' , racc. } , registrato a il 05/08/011 al n. ' 5 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di I , in data (..... 1, reg. gen. ' reg. part. } , la aveva costituito un *trust* autodichiarato denominato *trust* Papiro nel quale aveva conferito la quota di 1/2 di una pluralità di beni immobili siti nel Comune di , al fine di assicurare, nel periodo, un contributo economico ai beneficiari a supporto delle loro esigenze di mantenimento e sostentamento; che, stante la natura autodichiarata del *trust*, la disponente si era designata anche *trustee*; che la stessa figurava peraltro essere anche prima beneficiaria e, in via successiva, erano stati designati beneficiari gli eredi di costei; che, di contro, era stato istituito guardiano del *trust* il coniuge, ; che tale negozio era radicalmente nullo in quanto immeritevole di tutela, siccome preordinato allo scopo di istituire una segregazione di beni puramente apparente; che peraltro ricorrevano tutti i presupposti onde assoggettare il negozio ad azione revocatoria ordinaria, trattandosi di atto dispositivo idoneo a recare pregiudizio alle ragioni dei creditori – ha convenuto in giudizio I li onde sentir dichiarare, in via principale, la nullità dell'atto istitutivo del *trust* Papiro; in subordine, l'inefficacia nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c.

§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita

1, la quale ha dedotto che il *trust* autodichiarato era da reputarsi del tutto lecito,



ricevendo un implicito avallo dalla Convenzione dell'Aja volta a regolare il riconoscimento dell'istituto del *trust*, che disponente e beneficiario ben potevano coesistere nella stessa persona; che la designazione del marito della convenuta onde ricoprire il ruolo di guardiano del *trust* non ne disvelava l'intento fraudolento; che l'azione revocatoria ordinaria non era in concreto esperibile, vuoi perché il credito dell'attrice era indeterminato, vuoi perché non ne ricorrevano gli ulteriori presupposti, tra cui l'*eventus damni* e la *scientia damni*.

§2. – La domanda principale di nullità è fondata e va accolta.

§3. – Occorre preliminarmente porre in rilievo che il soggetto che costituisce un *trust*, con atto unilaterale *inter vivos* o con un atto *mortis causa*, pone alcuni beni sotto il controllo di un *trustee*, ossia di un amministratore fiduciario, affinché lo stesso lo amministri, lo gestisca o disponga dei beni conferiti nel *trust* conformemente alle disposizioni stabilite dal costituente, in funzione del compimento di uno scopo specifico, definito dal costituente medesimo; ancorché i beni del *trust* siano intestati a nome del *trustee* non fanno parte del patrimonio di quest'ultimo e formano una massa distinta, componendo un patrimonio separato e autonomo.

La L. 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ha reso ammissibile il *trust* anche da parte di cittadini italiani con riferimento a beni siti in Italia. Un implicito riconoscimento ulteriore si rinviene, nell'ordinamento nazionale, nell'art. 2645 *ter*, c.c., inserito dall'art. 39-*novies*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con l. 23 febbraio 2006, n. 51, che prevede la trascrizione di determinati "atti di destinazione" di beni, anche immobili, con effetti assimilabili a quelli dei *trust*, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione (per l'ammissibilità del *trust* c.d. interno o domestico, trattandosi di atto volto a perseguire interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., cfr. Trib. Bologna 1 ottobre 2003, in *Foro it*, 2004, I, 1295; Trib. Trento - Sezione distaccata di Cavalese, decr. n. 20 luglio 2004, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 2004, 1406; in generale, Trib. Milano 17 luglio 2009, in *www.ilcaso.it*).

§3.1 – Quanto alla natura del *trust* Papiro costituito dall'odierna convenuta, appaiono indubitabilmente centrati i rilievi difensivi dell'attrice, secondo cui il *trust* presenta natura autodichiarata, in quanto *settlor* e *trustee* si concentrano nella persona della ^[CONVENUTA] (v. doc. 9, art. 6); il *trust* è invero caratterizzato da un'ulteriore circostanza eccentrica, sostanziata dall'essere la ^[CONVENUTA] non già soltanto disponente e *trustee*, bensì, secondo una prassi non



infrequente, anche prima beneficiaria del *trust*, alla quale sono destinati a subentrare in via successiva i suoi eredi legittimi o testamentari (doc. 9, art. 3).

Sono pertanto compresenti i caratteri che qualificano lo *sham trust*, il cui tratto distintivo è integrato dalla riunione del *settlor*, del *trustee* e del beneficiario nella medesima persona ed al quale è indubbiamente immanente un insopprimibile connotato di abusività.

§3.2 – Ed infatti, il negozio realizzato dalla [CONVENUTA], benché sia denominato *trust*, non ne possiede la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del *settlor* dei beni costituiti in *trust*, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato.

Conferendo beni in *trust*, difatti, il disponente mira a modificare il risultato finale del negozio esterno di attribuzione patrimoniale, mediante l'obbligo assunto dal *trustee* d'imprimere a quanto trasferito la destinazione finale voluta.

Conformemente alla definizione di *trust* - in base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui per *trust* "si intendono i rapporti giuridici istituiti... qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse del beneficiario" - la causa del relativo negozio sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà.

Sul punto, la corte regolatrice ha ritenuto che, in base all'art. 2 della Convenzione, lo scopo caratteristico del *trust*, che ha identificato con quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo (Cass. sent. n. 10105/014).

In maniera ancora più eloquente, si è ritenuto che "*presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio*" (Cass. pen., sez. 5[^], 30 marzo 2011, n. 13276, Orsi, cui *adde*, sez. 6[^], 27 febbraio 2014, n. 21621, Soc. Fravesca).

Ed infatti, l'art. 2, comma 2, lett. b), della Convenzione espressamente dispone che "*i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee*". Che il *trust* postuli l'alienazione



dei beni del disponente emerge poi chiaramente dall'art. 2, comma 3, a norma del quale "*il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust*". Il diritto convenzionale, dunque, ammette, in astratto, che possano residuare in capo al *settlor* "*alcuni diritti e facoltà*", postulando, in concreto, che il *trustee* o l'altro soggetto per conto di questo siano terzi rispetto al disponente (in questo senso, cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 3735/015).

§3.3 – Ciò premesso, non si nega che il sindacato di validità dell'atto istitutivo del *trust* vada condotto alla stregua della legge applicabile secondo quanto stabilito dagli artt. 6, 7, 8 della L. 364/89. E non sembra contestabile che il disponente abbia liberamente scelto di assoggettare il *trust* alla legge dello Stato di *Jersey* - Isole del Canale (doc. 9, art. 17).

Senonché, il combinato disposto degli artt. 13, 15 della L. 364/89 viene in considerazione onde conservare un'apprezzabile margine di operatività della legge italiana in *subiecta materia*, atteso che il vaglio di applicazione della legge straniera scelta dal disponente postula che il *trust* sia riconoscibile dall'ordinamento italiano, al cui interno esso è destinato ad operare.

L'art. 13 stabilisce lo Stato aderente può disconoscere un *trust* i cui elementi più importanti sono strettamente connessi con uno Stato che non conosce l'istituto del *trust* o la categoria di *trust* in questione.

L'art. 15 prescrive viceversa la preminenza delle norme interne inderogabili per il tramite della volontà delle parti quante volte, nella materia, tra le altre, della protezione di creditori in casi di insolvibilità (lett. e), le disposizioni che la regolano entrano in conflitto con il riconoscimento del *trust*.

Orbene, sulla base delle superiori considerazioni è del tutto evidente: (a) che il *trust* Papiro presenta i più importanti elementi di contatto (nazionalità del disponente, del beneficiario e del *trustee*, ubicazione degli immobili segregati) con lo Stato italiano; (b) che l'ordinamento interno, per quanto più sopra esposto, non conosce la categoria che va sotto il nome di *sham trust*, la quale travalica i limiti di ammissibilità configurati dall'art. 2 L. 364/89; (c) che l'art. 2740 c.c. - norma derogabile solo dalla legge, non già dalla volontà delle parti - recante il regime della responsabilità patrimoniale del debitore in caso di inadempimento e, dunque, coesistente alla protezione dei creditori in caso di insolvibilità del debitore, assoggettando alla garanzia patrimoniale generica tutti i beni presenti e futuri di quest'ultimo, coesiste con l'istituto del *trust* sempre che il negozio istitutivo, combinando gli effetti reali della segregazione con la peculiare



finalità impressa all'atto traslativo, non rechi compresenti gli elementi strutturali della preordinata sottrazione dei beni vincolati alla garanzia patrimoniale generica, sì da risultare obiettivamente asservito alla funzione esclusiva di vanificare l'aggressione dei creditori istituendo un'artificiosa apparenza di spoliazione del patrimonio, che rimane di contro saldamente sotto il controllo del debitore (in senso conforme, seppur con *obiter dictum*, Trib. Milano 27 maggio 2013, in *Foro it.*, 2013, I, 3342. Per la non riconoscibilità del *trust* liquidatorio anticoncorsuale per conflitto con le norme inderogabili di diritto fallimentare, per il tramite dell'art. 15, comma 1°, lett. e), L. 364/89, cfr. Cass. sent. n. 10105/014).

I rilievi che precedono sono dunque suscettibili di inibire il riconoscimento del *trust* Papiro, che resta dunque radicalmente nullo ed improduttivo di effetti.

Il notaio rogante, dott. _____, è incorso nella violazione dell'art. 28, comma 1°, l. 89/13, per cui la presente sentenza, unitamente all'atto istitutivo del *trust*, va trasmessa al consiglio notarile di _____ per i provvedimenti di competenza.

§4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

In applicazione dei conferenti scaglioni previsti dalla tabella allegata al d.m. 55/014, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del valore di causa, spettano in favore dell'attrice euro 2.400,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria, euro 3.000,00 per la fase decisoria.

P.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:

- Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto del 3.8.011 a rogito del Notaio _____ rep. _____, racc. _____, registrato a _____ a il _____ al n. _____ serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di _____, in data _____ 1, reg. gen. _____, reg. part. _____;
- Ordina all'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto dichiarato nullo;
- Ordina la trasmissione della presente sentenza e dell'atto istitutivo del *trust* al consiglio notarile di _____ per i provvedimenti di competenza;



- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 9.400,00 per compenso professionale, euro 687,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.

Massa, 12.4.2016

IL GIUDICE

DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI

IL CASO.it

